



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 91/2024  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** locazione ad uso abitativo a Cerana Relax Hotel srl dell'appartamento n. 9 del Centro Commerciale di Palù dall'1 settembre 2024 al 31 agosto 2028, periodo prorogabile per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.

Il giorno **24.04.2024** alle ore **20.30** nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Simoni Cristian Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Leonardi Emanuela;***
- ***Bertolini Onorio.***

Risultano **assenti** i signori: ----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO:** locazione ad uso abitativo a Cerana Relax Hotel srl dell'appartamento n. 9 del Centro Commerciale di Palù dall'1 settembre 2024 al 31 agosto 2028, periodo prorogabile per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.

Con la deliberazione n. 56/2024 il Comitato Amministrativo ha deciso di effettuare un'asta per la locazione ad uso abitativo dell'appartamento n. 9 del Centro Commerciale di Palù dall'1 settembre 2024 al 31 agosto 2028 (quattro anni), periodo prorogabile per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del valore più alto in aumento rispetto al canone di locazione annuo di 11.500,00 € (base di gara) ed evidenziando che avrebbero potuto partecipare all'asta sia le persone fisiche che quelle giuridiche non risultate inadempienti nell'ambito di un contratto stipulato con la Comunità delle Regole (locazione, affitto, affitto d'azienda o altra tipologia contrattuale) nei cinque anni precedenti la data del bando di asta.

Il bando di tale asta, il cui schema è stato approvato con la deliberazione sopra citata, è stato pubblicato il 29 marzo scorso (prot. 749/2024) ed entro le 12.00 del 22 aprile, termine finale ivi previsto, sono state presentate tre offerte (da soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati). L'offerta più vantaggiosa per la Comunità delle Regole è risultata quella di Cerana Relax Hotel srl, con sede a Tre Ville, evidenziante il canone di locazione annuo di 15.150,00 € (prot. 946/2024).

Le altre principali condizioni contrattuali sono le seguenti:

- a) canone di locazione annuo da pagare in rate trimestrali uguali ed anticipate, scadenti l'1 settembre, l'1 dicembre, l'1 marzo e l'1 giugno di ogni anno;
- b) aggiornamento annuo del canone di locazione a partire dall'1 settembre 2025 (secondo anno), applicando il 100% della variazione su base annua dell'indice ISTAT f.o.i. riferita al mese di giugno (solo qualora positiva);
- c) imposta di registro sul contratto suddivisa a metà tra le parti ed imposta di bollo a totale carico della conduttrice;
- d) garanzia di 7.575,00 € (ossia il 50% del canone di locazione annuo iniziale) per il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico della conduttrice, da costituire con un deposito infruttifero sul conto corrente della Comunità delle Regole oppure con una fideiussione bancaria o assicurativa prestata da imprese operanti sul mercato italiano da almeno cinque anni, contenente espressamente le seguenti condizioni:
  - efficacia sino all'1 marzo 2029 (ossia sei mesi dopo il termine finale della locazione);
  - pagamento da parte del fideiussore entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Comunità delle Regole, inviata con posta elettronica certificata (p.e.c.), senza bisogno di preventivo consenso del debitore principale;
  - rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 Cod.Civ.;
  - inopponibilità alla Comunità delle Regole del mancato pagamento di premi o commissioni nonché della mancata esecuzione di ogni altro onere a carico del debitore principale;
  - competenza del Tribunale di Trento in caso di controversie concernenti la fideiussione.

Lo schema del contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. La quota dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole per l'intera durata del contratto (quattro anni) è di 575,50 €, importo da impegnare con il presente provvedimento.

#### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà

- collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria” e vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
  - visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
  - vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 19/2023 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024” nonché la successiva variazione;
  - rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in modo da darne comunicazione alla conduttrice già nei prossimi giorni;
  - acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e alla regolarità contabile, entrambi espressi dal Segretario, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 2/2018;

all’unanimità, con voti espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. di locare, per le motivazioni esposte in premessa, ad uso abitativo a Cerana Relax Hotel srl l’appartamento n. 9 del Centro Commerciale di Palù per il periodo dall’1 settembre 2024 al 31 agosto 2028 (quattro anni), periodo prorogabile per ulteriori quattro anni ai sensi dell’art. 2 della L. 431/1998, stabilendo il canone di locazione annuo iniziale in 15.150,00 €, come da offerta presentata dall’impresa nella gara citata in premessa (prot. 946/2024), e con le altre condizioni contrattuali sopra riepilogate;
2. di approvare lo schema del contratto di locazione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto sulla base di detto schema ed autorizzando le modifiche marginali dello stesso ritenute necessarie e che non mutino la sostanza del rapporto contrattuale;
3. di impegnare 575,50 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2024, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, quale quota dell’imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l’Ufficio Ragioneria delle attività connesse alla registrazione del contratto e di quelle relative al rimborso delle spese contrattuali da parte della conduttrice;
5. di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in modo da darne comunicazione alla conduttrice già nei prossimi giorni;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

**CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO**

Il [redacted] 2024, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate:

> **Comunità delle Regole di Spinale e Manez**, con sede a Tre Ville (TN),  
Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, p.i.v.a.  
00159040229, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana,  
nato il 22 febbraio 1972 a Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche  
solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato

Amministrativo n. [redacted] 2024;

> **Cerana Relax Hotel srl**, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Pali, Via  
Fevri n. 16, c.f. 01249740224, p.i.v.a. [redacted] legalmente  
rappresentata dal sig. Daniele Cerana, nato il [redacted] a [redacted] di  
seguito indicata anche solo come "conduttrice".

**Premesso:**

a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell'intera  
p.ed. 88 C.C. Ragoli II, edificio denominato "Centro Commerciale di  
Pali" situato a Madonna di Campiglio in Piazzale Brenta n. 9-11  
(Comune di Tre Ville - TN);

b) che con bando del 29 marzo 2024 la Comunità ha effettuato una gara per  
la locazione dell'appartamento n. 9 del Centro Commerciale di Pali per il  
periodo dall'1 settembre 2024 al 31 agosto 2028, prorogabile  
automaticamente sino al 31 agosto 2028 ai sensi dell'art. 2 della L.  
431/1998, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del valore  
più alto in aumento rispetto al canone di locazione annuo di 11.500,00 €  
(base di gara);

c) che detta gara è stata aggiudicata a Cerana Relax Hotel srl, la quale ha

ALLEGATO

allo delib. n. 91/2024 del 26.06.2024  
del Comitato Amministrativo

offerto il canone di locazione annuo di 15.150,00 €;

d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n. [redacted] 2024, ha approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso

e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,


tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

**art. 1 - Locazione ad uso abitativo**

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà  
in locazione a Cerana Relax Hotel srl, che come sopra rappresentata accetta,  
l'appartamento n. 9 del Centro Commerciale di Pali (catastalmente  
individuato come sub. 9 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II), situato a Madonna di  
Campiglio in Piazzale Brenta n. 12 (Comune di Tre Ville - TN), dall'1  
settembre 2024 al 31 agosto 2028 (quattro anni), periodo prorogabile per  
ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.

Ai sensi dell'art. 3, c. 6, della L. 431/1998, la conduttrice potrà recedere dal  
presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera  
raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo  
equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi  
dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà della conduttrice,  
imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da  
renderle particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la  
prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo  
per la conduttrice di pagare alla Comunità la frazione di canone  
corrispondente al periodo di mancato preavviso.

La Comunità potrà recedere dal contratto alle condizioni di cui all'art. 3 della



IL SEGRETARIO  
Dot. Giuseppe Stefani



	<p>conduttrice alla Comunità in due rate, un acconto pari al 70% del preventivo annuale (per il periodo 1 luglio - 30 giugno), da pagare indicativamente entro il 15 febbraio del periodo di riferimento, ed il saldo pari alla differenza tra il consuntivo annuale e l'acconto versato, da pagare indicativamente entro il 30 novembre successivo al periodo di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ spesa per il riscaldamento (impianto centralizzato alimentato a gasolio): per la parte "consumo volontario" (70%) la ripartizione delle spese sarà effettuata con contacalorie mentre per la parte "consumo involontario" (30%) la ripartizione sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella millesimale (quota 3,52/1000);</li> <li>➢ spese relative alle parti comuni per pulizia, taglio dell'erba, sgombero della neve, energia elettrica ed altre manutenzioni ordinarie: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella millesimale (quota 21,95/1000);</li> </ul> <p>➢ rifiuti: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base delle disposizioni e dei criteri stabiliti dalla Comunità delle Giudicarie (ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).</p>	<p>clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. di cui potrà valersi la Comunità.</p>
	<p><b>art. 4 - Ritardo nei pagamenti</b></p> <p>Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per la conduttrice, il pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora.</p> <p>Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà</p>	<p><b>art. 5 - Destinazione d'uso e divieti di sublocazione e cessione</b></p> <p>L'unità immobiliare è data in locazione esclusivamente per l'uso abitativo e la conduttrice non potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente.</p> <p>Inoltre, la conduttrice non potrà sublocare l'unità immobiliare, anche solo parzialmente, né potrà cedere a terzi il presente contratto, fatta salva l'espressa autorizzazione della Comunità.</p> <p>La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. di cui potrà valersi la Comunità.</p>
	<p><b>art. 6 - Innovazioni e manutenzioni</b></p> <p>La conduttrice dovrà custodire e conservare l'unità immobiliare oggetto della locazione avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio.</p> <p>La conduttrice non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se migliorativa all'unità immobiliare (inclusi gli impianti e gli infissi ivi presenti) senza il preventivo consenso scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che saranno eseguite con l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno alla conduttrice, la quale vi rinuncia espressamente sin d'ora.</p> <p>La conduttrice non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioia o ristrutturazione all'interno dell'unità immobiliare o sulle parti dell'edificio di uso comune. Per</p>	
	<p>pag. 5 di 11</p>	
	<p>pag. 6 di 11</p>	

<p>l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo alla conduttrice e anche qualora gli stessi si protrarranno oltre i venti giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584 Cod.Civ..</p> <p>La conduttrice non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno dell'unità immobiliare o sulle parti dell'edificio di uso comune.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1576 Cod.Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le riparazioni necessari, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico della conduttrice.</p>	<p>immobiliare oggetto della locazione al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine della locazione, per farla visitare da soggetti interessati a prenderla in locazione.</p>
<p><b>art. 7 – Responsabilità</b></p> <p>La conduttrice sarà ritenuta responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati all'unità immobiliare oggetto della locazione (inclusi gli impianti e gli infissi ivi presenti) per colpa propria e delle persone dalla stessa autorizzate ad accedervi.</p> <p>Inoltre, la conduttrice sarà ritenuta responsabile di tutti i danni derivati alla Comunità e a terzi in ragione dell'utilizzo dell'unità immobiliare. La conduttrice, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potrà pervenire da terzi danneggiati in conseguenza di detto utilizzo.</p> <p>Infine, la conduttrice dovrà osservare scrupolosamente il "Regolamento appartamenti" approvato dall'Assemblea Generale della Comunità con deliberazione n. 33/2008, a lei noto.</p>	<p><b>art. 9 – Garanzia</b></p> <p>A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la Comunità, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere alla conduttrice una fidejussione bancaria o assicurativa o un deposito cauzionale infruttifero di 7.575,00 € (settemilacinquecentosettantacinque virgola zerozero euro).</p> <p>Qualora richiesta, tale garanzia sarà svincolata, al termine della locazione, solo a seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico della conduttrice.</p> <p>La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di danni arrecati all'unità immobiliare oggetto della locazione (inclusi gli impianti e gli infissi ivi presenti) per responsabilità della conduttrice come pure per il mancato pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di gestione e per il mancato pagamento della penale per il rilascio tardivo.</p> <p>In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere integralmente ricostituita dalla conduttrice entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. La mancata ricostituzione entro il termine sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., di cui potrà valersi la Comunità.</p> <p>Se costituita in forma di fidejussione tale garanzia dovrà contenere</p>
<p><b>art. 8 – Accesso all'unità immobiliare</b></p> <p>La Comunità, previo accordo con la conduttrice, potrà accedere all'unità</p>	

	<p>espressamente le seguenti clausole:</p> <p>➤ efficacia sino all'1 marzo 2029 (ossia sei mesi dopo il termine finale della locazione);</p> <p>➤ pagamento da parte del fideiussore entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Comunità, inviata con posta elettronica certificata (p.e.c.), senza bisogno di preventivo consenso del debitore principale;</p> <p>➤ rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 Cod.Civ.;</p> <p>➤ inopponibilità alla Comunità del mancato pagamento di premi o commissioni nonché della mancata esecuzione di ogni altro onere a carico del debitore principale;</p> <p>➤ competenza del Tribunale di Trento in caso di controversie concernenti la fideiussione.</p> <p><b>art. 10 – Spese contrattuali e registrazione</b></p> <p>L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico della conduttrice.</p> <p>La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per l'intero periodo contrattuale (quattro anni).</p> <p>La conduttrice si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico per le imposte di registro e di bollo.</p> <p><b>art. 11 – Attestato di prestazione energetica</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità consegna alla conduttrice una copia dell'attestato di prestazione energetica (a.p.e.) relativo all'unità immobiliare oggetto della locazione, datato <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 2024. La conduttrice,</p>
<p>pertanto, si dichiara pienamente informata in merito alle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare.</p> <p><b>art. 12 – Uso civico</b></p> <p>Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la Comunità evidenzia che in relazione ai propri beni immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da destinare a favore dei Regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'unità immobiliare oggetto della locazione (in tal senso si richiama il parere dell'avv. Stefano Ravelli, con studio a Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti della Comunità prot. 931/1999).</p> <p><b>art. 13 – Disposizioni finali</b></p> <p>Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il foro di Trento.</p> <p>Le parti dichiarano di voler ricevere tutte le reciproche comunicazioni relative al presente contratto con le modalità e agli indirizzi di seguito indicati:</p> <p>➤ per la Comunità: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la propria sede legale, sopra indicata, via p.e.c. all'indirizzo <a href="mailto:regolespinalemanecz@pec.it">regolespinalemanecz@pec.it</a> o via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:info@regolespinalemanecz.it">info@regolespinalemanecz.it</a>;</p> <p>➤ per la conduttrice: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la</p>	
	<p style="text-align: right;">pag. 9 di 11</p>
	<p style="text-align: right;">pag. 10 di 11</p>



propria sede legale, sopra indicata, via p.e.c. all'indirizzo

hotelcerana@pec.it o via e-mail all'indirizzo direzione@hotelcerana.com.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti faranno

riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978, nella L. 431/1998 e

nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Comunità delle Regole di Spinale e Manez Cerana Relax Hotel srl**

Il Presidente – sig. Luca Cerana sig. Daniele Cerana

Ai sensi dell'art. 1341 Cod.Civ. le parti dichiarano di approvare

specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "art. 4 –

Ritardo nei pagamenti", "art. 5 – Destinazione d'uso e divieti di sublocazione

e cessione", "art. 7 – Responsabilità" ed "art. 9 – Garanzia".


**Comunità delle Regole di Spinale e Manez Cerana Relax Hotel srl**

Il Presidente – sig. Luca Cerana sig. Daniele Cerana

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Daniele Bolza



**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 24.04.2024**, in quanto è **stata dichiarata immediatamente esecutiva**;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 29.04.2024 al 09.05.2024**.

**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani

